



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**CORTE FEDERALE D'APPELLO**  
**IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

**Avv. Anna Maria Pitzolu**

Vice-Presidente f.f. Presidente-Relatore

**Dott.ssa Giulia Ruperto**

Componente

**Avv. Luca Brancato**

Componente

**R.G. GSN 8/2024**

**DECISIONE**

Sul reclamo proposto del sig. **Cristiano PITZIANI** (tessera FISE n. 711/F), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Giardino ed Edoardo Tognoni, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 15.07.2023 nel procedimento n. 8/24 R.G. GSN.

**FATTO**

Il sig. Pitzianti impugnava la citata decisione del GSN nel procedimento n. 8/2024, con la quale gli veniva irrogata la *“sanzione della sospensione della qualifica di istruttore e/o Tecnico dei ruoli federali per giorni 60 (sessanta) con altresì l’inibizione ad essere presente negli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono le attività e competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l’egida FISE (campo prova, allenamento, campo gara e box) e la contestuale sospensione dall’attività sportiva come prevista dall’art. 6 punto IV”*, chiedendo la sospensione preliminare della efficacia esecutiva della decisione.

Deduceva il reclamante l’erronea ricostruzione e valutazione del comportamento tenuto dal medesimo nel corso dell’evento occorso il 14 giugno 2024 durante la manifestazione Coppa Toscana e Progetto Sport presso il Centro Ippico Boccadarno, segnalato dal Presidente della Giuria Stefania Buonamici e dalla steward di campo Chiara Archibusacci, in quanto da tali documenti non emergerebbe l’antisportività della condotta del sig. Pitzianti, il quale si sarebbe limitato a difendersi dalle provocazioni ed offese, nonché dalla falsa accusa dell’uso di un frustino, che gli venivano mosse dalla sig.ra Baroni.

Lamentava, altresì, l’omessa applicazione delle attenuanti previste dall’art.9.1, lettere a) e c), del Reg. Giustizia FISE e l’incongruità della sanzione applicata, anche in considerazione della maggiore gravità della condotta della sig.ra Baroni.

Concludeva chiedendo l’assoluzione del sig. Pitzianti o, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale della censura.

Articolava, altresì, prova per testi, indicando a testi la steward Chiara Archibusacci e la sig.ra Alessandra Cubattoli.

Contestualmente al provvedimento di fissazione di udienza del 24 luglio 2024, corretto e sostituito con il provvedimento del 25 luglio 2024 a causa di un refuso, veniva concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata, in considerazione dell'interesse dei minori a partecipare con l'assistenza del proprio istruttore alle Ponyadi di Arezzo, che avrebbero avuto luogo dal 25 luglio 2024, ed alla difficoltà dei medesimi a reperire un sostituto in tempi così brevi, ferma restando ogni valutazione sul merito del ricorso.

La Procura Federale non si costituiva, né Parte reclamante chiedeva di essere sentita.

All'udienza del 30 luglio 2024, si collegavano anche gli avv.ti Tognoni e Giardino, nonché la parte personalmente. Il Presidente rammentava che, ai sensi dell'art. 40.8 Reg. Giustizia FISE e come già indicato nel provvedimento di fissazione dell'udienza, essa, in difetto di espressa richiesta di audizione, si sarebbe svolta in camera di consiglio.

Gli avv.ti Giardino e Tognoni prendevano atto della comunicazione e replicavano di non aver altro da aggiungere rispetto a quanto indicato nel ricorso, sottolineando di aver indicato anche un teste diverso dallo steward, presente ai fatti.

La Corte si ritirava in camera di consiglio.

## MOTIVI

Preliminarmente il Collegio ritiene di dover respingere l'istanza istruttoria del reclamante, ritenendo irrilevanti ai fini della decisione i capitoli articolati nel reclamo, anche in considerazione delle dettagliate relazioni del Presidente di Giuria e dello Steward acquisite al procedimento.

Questa Corte condivide pienamente il rilievo del Giudice Sportivo sulla efficacia probatoria privilegiata delle dichiarazioni rese dagli Ufficiali di Gara e sulla necessità di porre le stesse a fondamento della propria decisione.

Nella relazione del Presidente Buonamici si sottolinea che *“la steward, Chiara Archibusacci, richiedeva la mia presenza in campo prova durante lo svolgimento della categoria BP90 di progetto sport per eventualmente intervenire fra due istruttori che non erano molto sereni tra loro”*. In seguito all'ingiusta accusa di uso del frustino da parte della sig.ra Baroni, smentita dallo stesso Steward Archibusacci, *“i due in questione hanno iniziato a litigare con modi verbalmente aggressivi e concitati e da parte della Baroni anche offensivi. Intimavo più volte loro di cessare quella scena poco edificante e dichiarando che non era quello l'esempio da dare ai propri allievi. Il Pitzianti tornava a seguire gli allievi continuando comunque a rispondere alle accuse della Baroni che continuava a provocarlo”*.

Anche lo Steward Archibusacci conferma: *“A quel punto (dopo l'ingiusta accusa) i due istruttori hanno iniziato ad aggredirsi verbalmente, l'un l'altro, in maniera forte creando imbarazzo e disapprovazione da parte di tutti i presenti. La “Baroni” provocava il “Pitzianti” entrando in fatti*

*personali e offendendolo, dandogli del “morto di fame”. Il “Pitzianti” rispondeva a tono minacciandola di querela.”.*

L'antisportività del comportamento tenuto dal sig. Pitzianti, dunque, non riguarda eventuali comportamenti offensivi nei confronti della sig.ra Baroni, come adombrato nel reclamo, ma il litigio *“con modi verbalmente aggressivi e concitati”* davanti al Presidente di Giuria ed ai piccoli allievi, nonostante lo stesso Presidente li avesse invitati a desistere *“più volte.... perché non era quello l'esempio da dare ai propri allievi”*.

Non può condividersi, dunque, la tesi secondo la quale la finalità del sig. Pitzianti sarebbe stata quella di porre fine all'aggressione verbale della sig.ra Baroni, poiché in tal caso egli avrebbe dovuto semplicemente rivolgersi al Presidente di Giuria per farla cessare, evitando il litigio pubblico davanti agli allievi minorenni in campo prova.

Appare fondata, pertanto, la contestata violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva e del codice etico e di condotta, che impone a tutti gli istruttori di *“essere un esempio per i propri allievi soprattutto se minori,... nonché tenere modelli comportamentali confacenti all'ambiente sportivo e agonistico”* (art. 2.2 Codice Etico e Comportamentale degli Istruttori, Tecnici e staff tecnico federale).

Con riferimento alla sanzione applicata con la decisione impugnata, tuttavia, correttamente il reclamante si duole della incongruità della stessa, soprattutto se comparata con quella applicata alla sig.ra Baroni per fatti certamente più gravi, e della omessa applicazione dell'attenuante di cui alla lettera a) dell'art. 9.1 Reg. di Giustizia FISE, posto che lo stato d'ira del reclamante è stato determinato dal fatto ingiusto della sig.ra Baroni (l'infondata accusa di aver fatto uso del frustino).

Non può trovare applicazione, invece, l'attenuante di cui alla lettera c) della norma citata, poiché come sopra ribadito, il comportamento contestato al sig. Pitzianti non concerne presunte offese alla sig.ra Baroni, la quale, dunque, non può essere qualificata come persona offesa.

Per tali motivi, questa Corte, in parziale riforma della decisione impugnata, ritiene equo disporre la riduzione della sanzione della sospensione ex art. 6.1 -punto VI e punto IV ivi richiamato- a giorni 25 (venticinque).

### **P.Q.M.**

La Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal sig. Cristian Pitzianti (tessera FISE n. 711/F), applica nei confronti del medesimo la sanzione prevista dall'art. 6.1, punto VI, della sospensione della qualifica di Istruttore e/o Tecnico dai ruoli federali per giorni 25 (venticinque), con conseguente inibizione dell'Istruttore e/o Tecnico a essere presente negli spazi tecnici degli impianti dove si svolgano attività e competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida F.I.S.E. (campo prova o allenamento, campo gara e box) e contestuale sospensione dell'attività sportiva in competizioni ludiche o agonistiche, come prevista al punto IV del citato art. 6.1. per il medesimo periodo, dedotto il presofferto.

Conferma per la restante parte la decisione del Giudice Sportivo Nazionale resa nel procedimento n.

8/2024 R.G. GSN.

Incarica la Segreteria dei successivi adempimenti.

Si comunichi alle parti.

Roma, 30 luglio 2024

**Avv. Anna Maria Pitzolu**

Vice-Presidente f.f. Presidente-Relatore

**Dott.ssa Giulia Ruperto**

Componente

**Avv. Luca Brancato**

Componente